



PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E PARLAMENTO

Lavoro di Gabriele, Alessandro e Valerio

Il presidente della repubblica

Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento e alle elezioni partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale.

Può essere eletto presidente ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Il Presidente è eletto per 7 anni: 30 giorni prima che scada il termine, il presidente della camera dei deputati convoca il parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del presidente della repubblica, il presidente della camera dei deputati indice le elezioni del nuovo presidente entro 15 giorni.

Il presidente della repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale, può inviare messaggi alle camere, indice le elezioni di queste e fissa le riunioni. Promulga le leggi, emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti, indice i referendum popolari e nomina i funzionari dello stato. Ha il comando delle forze armate, dichiara lo stato di guerra, presiede il consiglio superiore della magistratura e conferisce le onorificenze della repubblica. Nessun atto del presidente è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti: gli atti che hanno valore legislativo e indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente dei consigli dei ministri.

Il parlamento: le camere

Il parlamento è composto dalla camera dei deputati e dal senato. La prima è eletta a suffragio universale e diretto, i deputati sono 630 e sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto 25 anni. Il senato è eletto a base regionale, i senatori sono 315 e nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette: questi sono eletti a suffragio universale e diretto da chi ha compiuto 25 anni. Possono diventare senatori coloro che hanno compiuto 40 anni.

È senatore di diritto e a vita chi è stato presidente della repubblica. La camera dei deputati e il senato sono eletti per 5 anni: le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione si compie non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Ogni camera elegge un presidente e un ufficio: la camera si riunisce in seduta comune e il presidente e l'ufficio solo quelli della camera dei deputati.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a entrambe le camere.

Parlamento: la formazione delle leggi

La **funzione legislativa** è esercitata dalle due camere: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed a organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Ogni disegno di legge è esaminato da una commissione e poi dalla camera. Le leggi sono promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dall'approvazione, ma se le camere ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e soltanto per tempo limitato. Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo le deleghe necessarie.

Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse: a tale scopo nomina una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Questa commissione procede alle indagini e agli esami con stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

**Primo presidente della repubblica
Italiana: Enrico De Nicola**



**Presidente della repubblica attuale:
Sergio Mattarella**



Camera del parlamento al palazzo del Montecitorio



Precisazioni ed approfondimenti

- ❑ **Articolo n.83:** Mattarella è stato eletto nel gennaio 2015 dal Parlamento e l'elezione ha avuto luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. E' stata l'elezione numero 13 per il presidente della repubblica e si è svolta tra il 29 e il 31 gennaio 2015.
- ❑ **Articolo n.88:** **competenze attribuite al presidente della Repubblica:** il Presidente della Repubblica può convocare le Camere in via straordinaria, nomina cinque giudici della Corte Costituzionale, emana i regolamenti del governo, autorizza la presentazione dei disegni di legge da parte del Governo e molte altre ancora.
- ❑ **Articolo n.55:** il Parlamento è composto da due organi: la camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
- ❑ **Articolo n.76:** l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non per tempo limitato e in via del tutto eccezionale